



Giunta Regionale  
Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali

*Se in...*  
*ATA...*  
*...*

Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti  
Il Dirigente Responsabile del Servizio  
Gabriele Squintani

AZIENDA U.S.L. DI MODENA - D.S.P.				
Sede di MODENA				
Prot. n. <i>00721PG</i>				
06 AGO 2007				
Atti il				
Gr.	Cat.	Ci.	Anno Scadenza	A. B A. D.

TIPO ANNO NUMERO  
 Reg. *PG* | *2007* | *207175*  
 del *6/08/07*  
 GD/gd  
 Lett. *M. 984*

Ai Comuni  
della Regione Emilia Romagna

Ai Responsabili Aree Dipartimentali di  
Sanità Pubblica Veterinaria  
delle Aziende UU SS LL  
Regione Emilia Romagna

OGGETTO: applicazione Legge Regionale n. 5/2005 " Norme a tutela del benessere animale", in merito alla vendita ambulante di animali d'affezione

A seguito di quesiti posti dai Servizi Veterinari territoriali in merito all'applicazione Legge Regionale n. 5/2005 " Norme a tutela del benessere animale", per la vendita ambulante di animali d'affezione siamo a specificare quanto segue:

- La Legge Regionale n. 5/2005 è finalizzata alla tutela del benessere degli animali da compagnia in tutte le fasi del commercio, compresa la vendita ambulante di animali d'affezione, attività dove per altro è più impegnativa la gestione degli animali per garantirne il benessere.
- I residenti in Regione Emilia-Romagna che desiderino svolgere tale attività dovranno richiedere l'autorizzazione sanitaria del mezzo di trasporto al Comune di residenza tramite il SUAP (Sportello Unico per Attività Produttive). L'autorizzazione dovrà esplicitamente indicare il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate nel mezzo di trasporto, le modalità di detenzione durante la commercializzazione, il trasporto e nella sede del venditore: la persona responsabile dell'assistenza degli animali dovrà inoltre essere in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4 dell'art. 5 della L.R. 5/2005. Il venditore dovrà garantire che per quanto riguarda le condizioni di vendita e detenzione degli animali viene sempre rispettato quanto previsto dalla Legge Regionale n. 5/2005 e sue Delibere applicative.

Viale Aldo Moro 21 - 40127 - Bologna Tel 051/6397456-8 - Fax 051/6397084  
e-mail: [segqvvet@regione.emilia-romagna.it](mailto:segqvvet@regione.emilia-romagna.it)

a uso interno DP

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
		3580	600	120	120			2007		

Classif. Fasc.

- L' autorizzazione sanitaria avrà valenza regionale.
- I residenti in altre regioni dovranno richiedere analoga autorizzazione sanitaria nel Comune dove svolgono principalmente la loro attività commerciale; tale autorizzazione sanitaria avrà valenza regionale.
- Chi svolge attività di vendita ambulante di animali d'affezione deve inoltre dare comunicazione alle amministrazioni comunali in cui intende operare, nel rispetto di eventuali norme locali inerenti la tutela del benessere animale e la commercializzazione di animali .

Distinti saluti

Gabriele Squintani  
